



ORDINANZA

N. 53 DEL 19/06/2025

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA N. 47 DEL 30/05/2025 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DEL TORRENTE LEMINA E DELLA STRADA VICINALE CONTIGUA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE, GRAVEMENTE DANNEGGIATA DALLA PIENA CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 MAGGIO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SCOGLIERA.

CONSIDERATO che con propria precedente ordinanza n. 47 del 30/05/2025 è stata affidata la progettazione della scogliera a protezione della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale, al fine di mettere in sicurezza definitivamente la strada suindicata, danneggiata a seguito degli eventi alluvionali del 20/05/2025;

DATO ATTO che, alla data odierna, si è prospettato un intervento di sistemazione differente e più rapido della realizzazione della scogliera a protezione della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale, al fine di mettere in sicurezza nel minor tempo possibile la strada suindicata;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. che disciplina la revoca del provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 7038 del 19.06.2025 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

REVOCA

con effetto immediato, la propria precedente ordinanza n. 47 del 30/05/2025;

SI COMUNICHI



- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente;
- alla ditta incaricata;
- alla Prefettura di Torino – prefettura.prefto@pec.interno.it;
- alla Regione Piemonte – protezione.civile@cert.regione.piemonte.it e protciv@regione.piemonte.it;
- alla Città Metropolitana di Torino – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- al Centro Operativo Misto di Pinerolo – protezione.civile@comune.pinerolo.it

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi del Settore Tecnico comunale Arch. VIOTTO Marco;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Dott. Fabio CERATO